

*Accordo quadro tra l'Ente di Decentramento Regionale di Trieste e l'Università
degli Studi di Trieste*

fra

l'Ente di Decentramento Regionale di Trieste di seguito denominato "EDR" (C.F. 90161460325), rappresentato dal dott. Paolo Viola, nato a Trieste il 21/12/1955, che interviene nella sua qualità di Commissario Straordinario e rappresentante legale dell'Ente ai sensi della DGR 27 marzo 2020, n. 468,

e

l'Università degli Studi di Trieste, (C.F. 80013850324), con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2021; di seguito denominati anche "Parti";

Visto:

- l'art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- il comma 2 bis del citato art. 15 della legge n. 241/1990, il quale prevede che dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica ovvero con altra firma elettronica qualificata avanzata ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. recante "Codice

dell'Amministrazione Digitale”;

- il Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”);

- l'art. 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” e s.m.i., ai sensi del quale la Regione e gli Enti regionali possono concludere accordi con altre pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;

- il secondo comma del citato art. 23 della l.r. 7/2000, il quale prevede che per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3, 5, della legge 241/1990;

PREMESSO CHE

La Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 21 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di Decentramento Regionale”, e in particolare l'art. 29 prevede, a partire dal 1° aprile 2020, la nomina di un Commissario Straordinario che gestisce le funzioni esercitate dalle Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) e cura tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio dell'Ente di Decentramento Regionale (EDR);

la Delibera della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia dd. 27 marzo 2020, n. 468 ha nominato Commissario Straordinario dell'UTI Giuliana – Julijska MTU il dott. Paolo Viola e disposto la costituzione e il completo avvio dell'Ente di Decentramento Regionale di Trieste;

il combinato disposto degli artt. 29 e 30, che prevede che a partire dal 1° luglio 2020, le funzioni delle UTI, ovverosia quelle di cui all'allegato C della legge regionale

26/2014 e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Suppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), siano trasferite alla Regione, che le esercita per il tramite degli Enti di Decentramento Regionale.

Dato atto che è stato istituito l'Ente di Decentramento Regionale di Trieste che svolge l'attività in precedenza riferita all'UTI Giuliana – Julijska MTU in materia di Edilizia Scolastica.

Dato atto che, per espressa previsione legislativa, gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione.

Preso atto che, nell'ambito delle competenze dell'EDR in materia di Edilizia scolastica, la Dirigente scolastica dell'I.S.I.S. “L. Da Vinci, G.R. Carli, S. de Sandrinelli”, nel segnalare con nota 8037 dd. 29.9.2020 la situazione relativa all'edificio che ospita la piscina e la palestra dell'istituto, rileva che la parte dell'immobile che ospita la vasca non viene più utilizzato a partire dagli anni '90 ed è in una situazione di progressivo degrado e propone alcuni interventi di recupero degli spazi in un'ottica rispettosa dell'ambiente (cd. Scuola *Green*).

Tenuto conto inoltre che anche il Liceo “G. Oberdan”, facente parte dello stesso comprensorio scolastico, ha la necessità di operare una complessiva rivisitazione degli spazi esterni.

Rilevato che, con nota prot. 741/P dd. 13.5.2021 l'EDR ha proposto al Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste un accordo di collaborazione fra Enti atto ad individuare le possibili soluzioni per il recupero della parte di immobile

non più utilizzata e delle aree esterne dell'intero comprensorio conciliando, in primis, le esigenze didattiche degli Istituti ma anche creando degli spazi aggregativi destinati alla cittadinanza, in un ambito di complessiva riqualificazione del tessuto urbano circostante caratterizzato da problematiche legate al traffico ed alla presenza di poli di attrazione scolastici di vario livello e di spazi verdi pubblici utilizzabili anche per attività didattiche all'aperto;

Considerato che:

- nel perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università degli Studi di Trieste collabora con soggetti pubblici e privati, creando le migliori condizioni per lo sviluppo della ricerca scientifica e dell'attività didattica e sperimentale, fornendo ai propri docenti e ricercatori le risorse e gli strumenti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca di base e applicata;

- la collaborazione oggetto del presente Accordo, oltre a rispondere a specifiche finalità istituzionali dell'Università di Trieste è diretta al soddisfacimento di un interesse pubblico comune alle Parti in materia di recupero di spazi pubblici non utilizzati e di accessibilità urbana e territoriale;

- presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Trieste è attivo un gruppo di lavoro che si occupa di progettazione per l'inclusione delle utenze deboli (*Inclusive and Universal Design*), e di percorsi formativi e divulgativi per la progettazione di ambienti privi di barriere architettoniche e psico-sensoriali;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Il contenuto delle premesse, al pari delle considerazioni che precedono, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione per individuare le possibili soluzioni finalizzate al recupero della parte di immobile che ospita la piscina non più utilizzata e le attigue aree esterne dell'ISIS "L. da Vinci – G.R. Carli- S. de Sandrinelli" e del Liceo "G. Oberdan", conciliando le esigenze didattiche degli Istituti e creando degli spazi aggregativi destinati alla cittadinanza, in un ambito di complessiva riqualificazione del tessuto urbano circostante caratterizzato dalla presenza di poli di attrazione scolastici di vario livello e di spazi verdi pubblici da utilizzare anche per attività didattiche all'aperto, in un'ottica di scuola *Green* rispettosa dell'ambiente e di progettazione inclusiva verso le utenze deboli (*Inclusive and Universal Design*) finalizzata alla realizzazione di ambienti privi di barriere architettoniche e psico-sensoriali;
2. L'EDR fornirà all'Università i dati e le informazioni disponibili in relazione agli interventi; analogamente, l'Università fornirà all'EDR collaborazione scientifica, competenze e metodologie utili a sviluppare il progetto con rigore scientifico e a convalidarne le scelte in ambito operativo, nonché i risultati.
3. Le Parti si impongono come criterio di azione la reciprocità nel continuo e costante scambio di informazioni con riguardo alle singole specifiche attività, al fine di procedere con una visione unitaria, completa e integrata del progetto, ispirandosi al principio di leale collaborazione.
4. Ogni attività e modalità di attuazione prevista nel presente Accordo e negli atti di cui al successivo articolo 4 si esplicano nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento dell'EDR e dell'Università.

Art. 3 - Contenuto dell'Accordo

1. La collaborazione ha ad oggetto un'attività di studio e ricerca finalizzata alla fattiva

attuazione di quanto previsto all'articolo 2.

2. È fatta comunque salva la possibilità di promuovere, su richiesta di ogni soggetto sottoscrittore, le modifiche al presente Accordo che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove rilevanti esigenze afferenti al progetto nel suo complesso o attività specifiche dello stesso, o derivare dal mutamento del contesto istituzionale e gestionale nel quale le Parti operano. L'EDR e, nello specifico il Servizio tecnico dello stesso, è individuato come autorità referente dell'Accordo verso terzi.

3. Nello svolgimento dell'attività di propria competenza, ciascuna Parte si impegna:

a) a rispettare i termini condivisi e concordati nel presente Accordo anche relativamente alle successive intese attuative;

b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia in relazione alle fasi attuative del progetto, sia nelle successive fasi di informazione e formazione.

c) ad assumere i provvedimenti di propria competenza;

d) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo ed a proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari.

Art. 4 - Modalità di attuazione

1. La collaborazione tra le Parti è attuata sulla base di un apposito accordo di tipo operativo la cui stipula sarà autorizzata dal Commissario Straordinario dell'EDR, e che farà parte integrante del presente Accordo quadro».

2. Con il suddetto accordo sono disciplinate le modalità operative della collaborazione con specifico riguardo agli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, amministrativa, finanziaria riguardanti la realizzazione di ciascuna fase del progetto, l'utilizzo e la proprietà dei risultati, oltre che ogni specifico aspetto relativo

alla sicurezza.

3. Nel caso di accordo a titolo oneroso, esso dovrà comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo e dovrà prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo nonché le modalità e i termini di pagamento. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Art. 5 –Referenti e responsabile scientifico

1. Le Parti designano ciascuna un Referente per l'esecuzione del presente Accordo. I Referenti intrattengono tra loro regolari rapporti al fine di definire le linee programmatiche della collaborazione, nell'ottica di garantire l'attuazione delle iniziative e delle attività di cui all'articolo 2.

2. Per il presente Accordo il Responsabile scientifico per Università degli Studi di Trieste è la prof.ssa Elena Marchigiani mentre il Referente per l'EDR di Trieste è il direttore pro tempore del Servizio tecnico, dott. Silvio Pitacco.

3. L'eventuale sostituzione del Referente e/o del Responsabile scientifico, dovrà essere comunicata alle altre Parti per iscritto.

Art. 6 –Oneri conseguenti all'accordo

1. Gli eventuali oneri che dovessero conseguire alla sottoscrizione del presente Accordo saranno determinati a seguito della sottoscrizione dell'accordo operativo di cui al precedente articolo 4, la cui copertura sarà garantita dalle risorse finanziarie che l'EDR metterà a disposizione, oltre a eventuali ulteriori contributi che le Parti, per temi di ricerca di reciproco interesse, si impegnano a reperire congiuntamente.

Art. 7 - Strumentazione e coperture assicurative

1. Per consentire lo svolgimento della generale attività di cui al presente Accordo, le

Parti mettono reciprocamente a disposizione le proprie risorse umane e strumentali.

2. Con gli accordi di cui all'articolo 4 vengono disciplinati i reciproci impegni e obblighi in relazione alle iniziative concordate tra le Parti, nonché all'utilizzo della strumentazione impiegata.

3. Gli Atti di cui all'articolo 4 individueranno i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro per il personale di ciascuna delle Parti, che presterà la propria opera presso le sedi di una delle altre.

4. Il personale impiegato nell'ambito del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di esecuzione delle attività in esso previste, osservando le disposizioni in materia di sicurezza e salute previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli obblighi dell'articolo 20 del citato decreto, oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante.

Articolo 8 - Proprietà dei risultati

1. La titolarità dei risultati scientifici ottenuti dalle attività di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

2. I risultati delle attività di ricerca tecnico-scientifica verranno integralmente messi a disposizione dell'EDR e lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e, in particolare, per le finalità citate in premessa.

3. In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati dagli accordi di cui al

precedente articolo 4 in conformità alla normativa vigente.

Art. 9 – Durata

1. Il presente Accordo ha validità di due anni solari a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato mediante apposito atto scritto.

Art. 10 - Riservatezza

1. I dati trattati in esecuzione del presente Accordo, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

2. Ciascuna Parte si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti le altre Parti, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

3. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra le Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto – sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati – che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 11 – Limitazione di responsabilità

1. L'EDR non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia l'autorizzazione da parte dell'Università medesima.

2. L'Università non si assume le obbligazioni dell'EDR né può assumere obbligazioni per conto dello stesso.

Art. 12 - Recesso e clausole di salvaguardia

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Accordo con un preavviso di mesi tre (3) da comunicarsi tramite PEC alle altre Parti, motivando la giusta causa.
2. Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per l'EDR di Trieste: edr.trieste@certregione.fvg.it;
 - per l'Università degli Studi di Trieste: ateneo@pec.units.it;
3. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie di una o più delle Parti contraenti, queste si riservano il diritto di recedere, per giusta causa.
4. Nel caso di inattività protratta di una o più delle Parti, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività non strettamente correlate con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ciascuna delle Parti si riserva il diritto di recedere, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 13 - Informativa trattamento dati

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte

della rappresentanza, eventuali altri riferimenti), siano trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. Le Parti rendono disponibile l'informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti.

3. Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente Accordo, sono trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende, in conformità all'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti o collaboratori nell'ambito delle proprie procedure interne.

Art. 14 – Giurisdizione in materia di controversie

1. Le Parti si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione qualsiasi controversia dovesse insorgere in sede d'interpretazione o attuazione del presente Accordo. Nel caso la controversia non fosse risolvibile bonariamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 15 – Disposizioni finali e di chiusura

1. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 11 e 15 della legge n. 241/1990, alla specifica disciplina di riferimento delle Amministrazioni, Parti del presente Accordo, nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili.

2. È garantito il diritto di accesso nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013, confermando che ogni singola Amministrazione si attiene al rispetto della normativa anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei codici di comportamento, atti conosciuti dalle Parti in quanto pubblicati on line nei rispettivi siti istituzionali, alla sezione "Amministrazione Trasparente".

3. Tutte le spese relative al presente atto sono ripartite in parti uguali.
4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia.
5. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine, ai sensi dell'art. 2 del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, Tariffa – Parte I. Gli oneri di bollo, che gravano sulle Parti in uguale misura, sono quantificati in Euro 16,00 ogni 4 (quattro) facciate, per un totale di Euro 48,00. Tali oneri sono assolti in modo virtuale a cura dell'Università degli Studi di Trieste, titolare dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 410481 del 1993, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Trieste. L'Università provvederà a chiedere il rimborso delle quote dovute a mezzo emissione di nota di debito.
6. Il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa – Parte II. Le spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente atto è redatto in formato digitale e dalle Parti viene letto, confermato e sottoscritto con firma elettronica.

Trieste, date delle firme digitali.

Per l'Ente di Decentramento Regionale

Per l'Università degli Studi di Trieste

di Trieste

Il Commissario Straordinario

Il Rettore

Dott. Paolo Viola

Prof. Roberto Di Lenarda